



ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE DELLA PIA SOCIETÀ SALESIANA

SOMMARIO

I.

ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE

- IL RETTOR MAGGIORE:** Udienza di S. S. Papa Pio XII. - Atto di omaggio al nuovo Cardinale Protettore. - Secondo fascicolo su « La formazione del personale ». - Le riviste « Catechèsi » o « Salesianum ». - Ricordi per gli Esercizi Spirituali pag. 42
- IL PREFETTO GENERALE:** Bisogno di personale nelle Missioni pag. 45

II.

COMUNICAZIONI E NOTE

Sacra Congregazione: Sulla disciplina dei Sacramenti:

- a) Istruzione sulla diligente custodia che si deve avere della Santissima Eucaristia pag. 46
- b) Istruzione riservata sulla Comunione quotidiana e quasi generale e sugli abusi da evitare nella medesima pag. 55

I.

ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE

Il Rettor Maggiore.

Torino, 24 aprile 1939.

Figliuoli carissimi in G. C.,

1. Il 12 aprile ebbi la grande ventura di essere ricevuto in particolare udienza dal Santo Padre, Pio XII.

Desiderava ardentemente presentargli gli omaggi della Famiglia Salesiana e rinnovare al Vicario di Gesù Cristo le nostre promesse di devozione filiale e di ubbidienza incondizionata.

Il Papa volle essere informato delle attività e dello sviluppo dell'umile nostra Società, compiacendosi specialmente del numero consolante di vocazioni che ci elargisce la Divina Provvidenza. Egli pure, come l'augusto e compianto suo Predecessore, ci esorta ad essere molto accurati e rigorosi nella scelta.

ebbe anche parole di sovrana approvazione per i Corsi di Studi Superiori di Teologia e Filosofia che abbiamo iniziato a Torino, e ci incoraggiò a proseguire per preparare così ottimo personale per i nostri Studentati teologici e filosofici. Quando seppe del grande numero di Salesiani che frequentano le Università Civili ne provò particolare soddisfazione e ci raccomandò, non solo di averne somma cura, ma di accrescerne ancora il numero,

per evitare in tal modo di assumere, per nessun motivo, nelle nostre case elementi estranei, i quali, anche se ottimi, vengono a turbare un ambiente che, per la sua stessa natura e tassative disposizioni, dev'essere riservato esclusivamente ai soggetti della nostra Società.

M'incaricò inoltre di manifestarvi il suo sovrano compiacimento pel movimento catechistico iniziato dovunque nelle nostre case e che egli stima di capitale importanza.

Infine, dopo aver ripetuto con soavissima bontà, che sarebbe stato come in passato nostro Protettore e Padre, si compiacque di assegnarci il nuovo cardinale protettore nella persona dell'Em.mo Card. Vincenzo La Puma, Prefetto della S. Congregazione dei Religiosi.

L'indimenticabile udienza si chiuse con una speciale benedizione ai Salesiani, alle Figlie di Maria Ausiliatrice, a quanti frequentano o frequentarono i loro istituti, ai Cooperatori e Cooperatrici e a tutte le persone loro care.

V'invitò, carissimi figliuoli, ad offrire ogni giorno al Santo Padre il riconoscente tributo delle vostre preghiere, mentre ci sforzeremo, coll'esemplare osservanza e col lavoro generoso, di corrispondere alle sue paterne aspirazioni.

2. Ora poi gl'Ispettori e Direttori si affrettino a scrivere al nostro nuovo Cardinale Protettore per attestargli la filiale devozione dei Salesiani delle singole case e assicurarlo delle nostre preghiere. L'Em.mo Card. Vincenzo La Puma è sempre stato particolarmente benevolo verso dei figli di San Giovanni Bosco, e possiamo essere certi che non ci lascerà mancare mai la sua paterna assistenza. Per parte nostra ci sforzeremo di rendergli facile e gradito l'alto suo compito coll'osservanza fedele delle Regole e l'operosità a vantaggio delle anime e particolarmente della gioventù.

3. Con questo numero degli Atti del Capitolo sono lieto di potervi offrire il secondo fascicolo delle circolari riguardanti La formazione del personale Salesiano.

Il primo venne pubblicato il 24 novembre 1936 e trattava delle vocazioni in generale e delle diverse categorie di aspiranti in particolare. Il presente fascicolo svolge l'argomento dei Noviziati e della Formazione degli Aseritti.

Gl'Ispettori e Direttori procurino che si legga in tutte le case come lettura spirituale. Anche a noi già professi tornerà particolarmente gradito e riuscirà di vantaggio, richiamare alla mente la vita del noviziato, alla quale sono collegati soavi e fecondi ricordi.

Voglio inoltre sperare che questa circolare riesca specialmente utile ai Direttori che, in virtù dell'articolo 184 delle Costituzioni, devono « aver cura dei nuovi soci durante il periodo dei voti temporanei come Maestri di noviziato, tenendo presenti soprattutto le prescrizioni dell'articolo 195 ».

Così pure potrà giovare ai Catechisti delle case, ai quali, giusta l'articolo 186 dei Regolamenti « in particolare è affidata l'assistenza dei chierici della casa », nonchè la vigilanza « sotto la guida del Direttore, sulla vita religiosa dei confratelli ».

Se sapremo tutti conservare ed accrescere il fervore dei giorni felici del nostro noviziato molto ne avvantaggerà lo spirito e lo sviluppo della nostra Società.

4. *Ho provato particolare soddisfazione al sapere che il mio invito a favore di Catechisti, non solo fu accolto dovunque, ma che la Rivista è desiderata, letta e diffusa. Insisto perchè nessuna casa ne sia priva, trattandosi dell'organo destinato a suscitare quell'impulso catechistico che desideriamo vedere accresciuto ogni dì più nei nostri istituti.*

Ora poi ho stabilito che tutte le case siano abbonate alla nuova nostra rivista trimestrale Salesianum. Si tratta di pubblicazioni che o'interessano direttamente, perchè destinate a costituire un patrimonio, di cui nessun nostro istituto dev'essere privo.

5. *Ed ora eccovi i Ricordi per gli Esercizi Spirituali:*

1) *Sforziamoci di attingere dallo studio del Catechismo nuovo slancio di fede, di zelo e di vita cristiana intensamente vissuta.*

2) *Prestiamoci e offriamoci volenterosi ad insegnare il Catechismo negli Oratori Festivi e nelle Scuole, rendendolo, con accurata attrezzatura di sussidi e preparazione didattica, veramente efficace per la formazione cristiana della gioventù e delle anime in generale.*

3) *Diamo con slancio tutto il nostro concorso di preghiera e di fattiva cooperazione per le Gare, Mostre, Assemblee Catechistiche.*

Finisco ringraziandovi degli auguri e delle preghiere offertemi

nella ricorrenza delle Feste Pasquali, e prego perchè scendano centuplicate su di voi e sulle opere affidate al vostro zelo le benedizioni celesti.

Vogliate continuare a pregare per

vostro aff. in C. J.

Sac. P. RICALDONE.

Il Prefetto Generale.

Rende noto ai Confratelli che si sta allestendo l'annuale spedizione missionaria.

I Superiori nelle loro visite alle Missioni si sono resi conto della urgente necessità di numerosi apostoli creata dal mirabile sviluppo di questi ultimi anni. È indispensabile che nuovi Missionari, soprattutto sacerdoti, accorrano volenterosi ad aiutare quei nostri zelanti Confratelli che, scarsi di numero e oppressi dall'eccessivo lavoro, debbono sottoporsi a un dispendio di energie superiore alle loro forze.

Nel prendere diretto contatto col vasto campo di lavoro aperto ai Missionari Salesiani e nel rilevare la grave sproporzione che passa tra la molteplicità delle opere e la scarsità del personale, i Visitatori hanno sentito affiorare al loro cuore, più accorato che mai, il lamento di Gesù: «*Abbonda la messe, ma gli operai scarseggiano*».

Il Prefetto Generale sente quindi il bisogno di rinnovare il caldo appello da lui rivolto a tutti i Confratelli al suo ritorno dall'Estremo Oriente. Per i giovani zelanti sacerdoti che si sentono ardere in cuore la fiamma dell'apostolato missionario, questa è l'ora propizia per attuare il loro santo e nobile ideale. Tutti i volenterosi, sacerdoti, che saranno sollecitati a inviare la loro domanda al reverendissimo Rettor Maggiore, potranno essere scelti a far parte della spedizione missionaria che avrà luogo nel prossimo autunno.

San Giovanni Bosco, ideatore e padre delle nostre Missioni, infonda in molti suoi figlioli una scintilla del suo ardente amore per esse.

Correggere a mano nella sett'ultima riga; pag. 45, N. 92 degli «Atti».

“ Tutti i volenterosi, sacerdoti, ” aggiungere: “ chierici, coadiu-

II.

COMUNICAZIONI E NOTE

SACRA CONGREGAZIONE

SULLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

ISTRUZIONE SULLA DILIGENTE CUSTODIA CHE SI DEVE AVERE DELLA SS.MA EUCARISTIA.

1. La Sede Apostolica non tralasciò mai in nessun tempo di suggerire agli Ordinari dei luoghi i mezzi o le precauzioni con cui diligentemente si deve custodire la SS. Eucaristia, la quale vien conservata nelle chiese nostre sia per diritto comune, sia per indulto, onde non abbia a patire profanazione alcuna. Quei precetti di disciplina ecclesiastica, che nel corso dei tempi essa ebbe cura di stabilire a questo oggetto, oggi si trovano raccolti nel canone 1269 del Codice di Diritto Canonico, che ha queste prescrizioni:

§ 1° *La SS. Eucaristia devesi conservare in un tabernacolo inamovibile posto nel mezzo dell'altare.*

§ 2° *Il tabernacolo sia costruito con arte, chiuso solidamente da ogni lato, ornato decentemente secondo le norme liturgiche, libero da ogni altra cosa, e sia così diligentemente custodito da rimuovere ogni pericolo di sacrilega profanazione.*

§ 3° *Per un qualche grave motivo approvato dall'Ordinario del luogo, non è proibito conservare di notte la SS. Eucaristia fuori dell'altare, però sopra il corporale, in luogo decente e più sicuro, osservando le norme del canone 1271.*

§ 4° *La chiave del tabernacolo, in cui vien conservato il SS. Sacramento, deve sotto grave obbligo di coscienza da parte del sacerdote, che ha cura della chiesa o dell'oratorio, essere custodita con somma diligenza.*

2. Sebbene questa S. Congregazione, a cui è affidata la tutela della disciplina dei sette sacramenti (can. 249), abbia già emanato la istruzione del giorno 26 maggio 1929: *Di alcune cose, che si devono evitare ed osservare nella celebrazione del Sacrificio della Messa e nel distribuire e conservare il Sacra-*

mento della SS. Eucaristia, ciò non ostante le è sembrato opportuno richiamare le prescrizioni canoniche, aggiungendovi brevi note esplicative, all'attenzione di tutti coloro che hanno il gravissimo dovere di custodire la SS. Eucaristia, e fissare pure alcune precauzioni e mezzi, adatti maggiormente per l'età nostra, coi quali diligentissimamente deve essere custodito e preservato sicuro da ogni ingiuria il SS. Sacramento.

3. A conseguire sì nobile intento giova molto la fedele osservanza di alcuni canoni del C. D. C. In primo luogo si deve por mente a due cose che *sub gravi* vengono prescritte affinché si possa conservare in chiesa la SS. Eucaristia:

1) che vi sia chi ne abbia cura — 2) che, per regola, una volta la settimana un sacerdote vi celebri la messa (can. 1265 § 1). — Se poi alcune volte la Sede Apostolica, per scarsità di clero, permette che per il rinnovo delle Sacre Specie, escluso sempre il pericolo della loro corruzione, si celebri almeno ogni 15 giorni, tuttavia giammai dispensa, anzi sollecita, che vi sia una persona che attenda giorno e notte alla custodia del SS. Sacramento.

Tre cose inoltre si devono aver presenti nel sopracitato can. 1269:

a) la SS. Eucaristia *devesi conservare in tabernacolo inamovibile* (§ 1) e *chiuso solidamente da ogni lato* (§ 2);

b) *il tabernacolo dev'essere così diligentemente custodito da rimuovere ogni pericolo di sacrilega profanazione* (§ 2);

c) *la chiave del tabernacolo deve essere custodita con somma diligenza da un sacerdote* (§ 4). Su ciascun paragrafo sono da osservare alcune cose.

4. a) IL TABERNACOLO SIA INAMOVIBILE E CHIUSO SOLIDAMENTE DA OGNI LATO. — Da questo precetto di per sè grave nè il Vescovo può dispensare, nè la consuetudine anche centenaria e immemorabile può derogare, eccettuato il caso di cui al paragrafo 3, e con esso si provvede come prima garanzia alla sicura custodia della SS. Eucaristia. Però una chiusura assoluta da ogni lato importa che il ciborio sia di materia solida e resistente. Ora, secondo le leggi liturgiche, il tabernacolo può essere di legno, di marmo, di metallo, il quale ultimo è il più resistente; ma ciò che più importa è che sia costruito con materia solida e che ogni parte sia strettamente saldata con le altre; che la serratura abbia la massima sicurezza e sia saldamente unita alla porticina, i cui cardini siano ben robusti e disposti per attaccarla al ciborio. In alcuni luoghi i Vescovi prescrissero a maggior sicurezza dell'Eucaristia, che il ciborio fosse tutto di metallo, la quale ordinanza, come insegna l'Em.mo Card. P. GASPARRI, *devesi assolutamente osservare nei luoghi in cui vige*. Sarebbe certamente ottimo consiglio se il tabernacolo fosse una vera cassaforte di ferro, cosicchè non si potesse nè perforare nè scassinare con i mezzi ordinariamente usati dai ladri. Questà poi deve saldamente unirsi con robusti ganci di ferro al gradino inferiore dell'altare o all'opposta parete di esso. Tali casseforti si devono costruire o a forma di ciborio, che in seguito si deve rivestire di marmo ed abbellire con altri ornamenti, cosicchè presenti l'aspetto di un'opera artistica, a norma del § 2 del citato can. o almeno siano

costruite in maniera da venir immesse nel tabernacolo già esistente. Tali tabernacoli vengono detti *di sicurezza*. Per toglier ogni dubbio in fatto di osservanza delle leggi liturgiche nel costruire siffatti tabernacoli, si osservi la risposta data il giorno 1° aprile 1908 dalla S. R. C. alla domanda rivolta a nome degli Ordinari della Provincia ecclesiastica Milwaukien, nell'America settentrionale, da un sacerdote, che aveva presentato per l'approvazione un nuovo tabernacolo solidissimamente costruito e fatto in modo da non offendere nè le rubriche del Rituale Romano nè i decreti della medesima S. C.: « Venga trasmesso al sacerdote interpellante il responso dato dalla S. R. C. in un simile caso in data 18 marzo 1898: il fine dell'inventore è lodevole, ma l'affare in parola spetta agli Ordinari dei luoghi, nel caso e per l'effetto di cui si tratta ».

Parimenti in una domanda in Superionen: *a proposito di una nuova custodia del SS. Sacramento*: il rev.mo Vescovo per procedere con più sicurezza nell'approvazione di un certo tabernacolo, riverentemente domandò alla S. R. C.: *se soddisfaccia alle regole liturgiche la descritta forma di porta semicircolare, che, impostata sopra piccole sfere, si apre senza cardini, per modochè da questo lato nulla osta a che il Vescovo la raccomandi ai sacerdoti, oppure se debba munirsi il tabernacolo di porticina, o di battenti sorretti da cardini sui quali si giri. E la S. Congregazione dei Riti, chiesto il voto della Commissione Liturgica, credette di così rispondere alla questione proposta in data 8 maggio 1908: Nel caso, per sè nulla osta, del resto spetta al giudizio del Rev.mo Vescovo.*

Certamente usando di detti solidissimi cibori si provvede alla custodia della SS. Eucaristia con un altro mezzo efficace. Però questa Sacra Congregazione, sebbene esorti a costruirli nelle chiese nuove, che si stanno edificando, non impone di provvedere tabernacoli di tal sorta nelle chiese che già son munite di cibori ordinari, purchè in effetto possano presentare solidi dati di sicurezza; tuttavia esorta caldamente gli Ecc.mi Vescovi ad invigilare, secondo il loro zelo verso il SS. Sacramento, e ad adoperarsi affinché i cibori ordinari, che posseggono le chiese della loro Diocesi, abbiano tali dati di solidità da allontanare ogni pericolo di sacrilega profanazione, severissimamente rimuovendo i tabernacoli che non presentassero assoluta certezza quanto all'assenza di questo pericolo.

5. b) IL TABERNACOLO SIA COSÌ DILIGENTEMENTE CUSTODITO DA RIMUOVERE OGNI PERICOLO DI SACRILEGA PROFANAZIONE.

Non basta che sul luogo si trovi un custode, non è sufficiente che il ciborio sia dotato di tale solidità da non venir nè bucato con un succhiello nè sconquassato con uno scalpello ed abbia una così robusta serratura che false chiavi non la possano aprire, perchè una terza garanzia richiede il diritto: *una diligente custodia*. D'altronde questa attenzione, che si deve avere di continuo, importa non poche cautele sia comuni sia straordinarie, secondo che richiedono le circostanze di luogo e di tempo.

Riguardo al custode, sebbene s'abbia ad augurarsi che esso sia un eo-

clesiastico, o meglio un sacerdote, non è però vietato la mansione ad un laico, purchè *un ecclesiastico risponda della chiave* con cui s'apre il luogo; nel quale l'Eucaristia vien conservata. Bisogna che egli notte e giorno risieda nelle vicinanze di questo luogo da poter così celermente intervenire quando lo richiedesse il caso cosicchè eserciti una continua vigilanza: non abbandonando mai la chiesa quando è aperta ai fedeli ed è da questi maggiormente lasciata vuota. Ciò si deve fare tanto più nelle chiese di città, dove i ladri gironzolando per le chiese in abito di pellegrini o di mendicanti, con somma attenzione vanno scrutando il momento in cui, rallentata alquanto la vigilanza, possono consumare con fulminea mossa, quasi d'un batter d'occhio, i furti sacrileghi; oppure ispezionano il luogo di giorno, attentamente scrutando le aperture, le finestre, le cancellate, le porte, specialmente le secondarie, per tentare poi nottetempo, di eseguire l'improbabile consiglio. Il che, se avviene più raramente nei villaggi, dove è con maggior facilità notata la presenza di persone estranee quivi sconosciute, che gironzolano attorno alla chiesa e vi entrano suscitando sospetto nei sacerdoti e nei fedeli, tuttavia ciò non esime il parroco o il rettore di chiesa dall'obbligo di custodire l'Eucaristia, il cui modo è lasciato alla sua prudenza, secondo le circostanze del luogo, ad es., sia visitando egli stesso la chiesa ogni tanto nella giornata, sia affidando la vigilanza diurna a provate persone abitanti d'intorno, sia stabilendo nelle diverse ore del giorno un turno fra i parrocchiani, per fare la visita privata del SS. Sacramento.

Si devono pure attentamente tener d'occhio gli operai e le altre persone che per causa di lavoro o per altri motivi hanno a frequentare la chiesa, la sacrestia, o la contigua casa del sacerdote o del custode.

E neppur di notte, quando la chiesa è chiusa, sarà sospesa la solerte custodia del SS. Sacramento prescritta dal Diritto. Le principali precauzioni che si devono avere di notte, e che la prudenza richiede, *ordinarie*, cioè da usare sempre, sia per la sicurezza della SS. Eucaristia, sia per prevenire il furto dei vasi sacri, quadri, elemosine o suppellettili della chiesa, così si riassumono: 1) *ogni apertura della chiesa sia munita, per quanto lo esige la necessità e lo si possa fare, di robuste porte, tenaci cancellate e sbarre in maniera da poterle aprire con chiavi solamente dall'interno della chiesa, le finestre poi siano dotate di inferriate o grate*; 2) *ogni volta che di sera si chiude la chiesa accuratamente s'osservi acciocchè non si rinchioda qualche male intenzionato*; 3) *s'affidi l'incarico di chiuder la chiesa e di custodire le chiavi a persone assolutamente superiori ad ogni sospetto, e in particolare non dedite al vino*. Oltre queste cautele, vogliamo suggerirne un'altra, che ai nostri giorni va diventando sempre più comune e che spesso apporta utile aiuto nel premunire contro i tentativi dei ladri: cioè *la collocazione di campanelli elettrici in opportuni luoghi che suonano all'aprirsi delle porte o al toccare delle medesime o del tabernacolo o dell'altare, o della mensa o dei candelieri, venendo così immediatamente richiamata l'attenzione del sacerdote o del custode; oppure speciali congegni elettrici, che in un attimo illuminano la chiesa ren-*

dendo subito manifesta la presenza del ladro al custode. Tuttavia tali congegni, affinchè possano ottenere il fine desiderato, saranno prudentemente e ingegnosamente nascosti così da eludere ogni sospetto del ladro, e dovranno sovente ispezionarsi perchè funzionino a dovere.

Un provvedimento speciale straordinario è quello esposto nel § 3 del citato canone: *Per un qualche grave motivo approvato dall'Ordinario del luogo non è proibito conservare di notte la SS. Eucaristia fuori dell'altare, però sopra il corporale, in luogo decente e più sicuro, osservando le prescrizioni del can. 1271.* Questo luogo di solito è la sacrestia, purchè davvero sia un luogo decente o più sicuro, oppure una cassaforte solidissima e ben chiusa, se questa è da preferire, murata in qualche parete della chiesa. Se poi nè la chiesa, nè la sacrestia fornissero la necessaria sicurezza, si potrà conservare la SS. Eucaristia in un'altro luogo più sicuro, anche privato: allora dovrà il parroco aver cura che il SS. Sacramento sia custodito colla dovuta riverenza ed onore, e non venga sminuita la fede dei fedeli nella reale presenza. Ricorrendosi a questo modo di custodia, le Sacre Specie non si devono semplicemente coprire col corporale, ma sempre devono racchiudersi in un vaso o pisside: quando poi vengono tratte fuori dal ciborio della chiesa o riportate in esso, è necessario che il sacerdote indossi cotta e stola o sia accompagnato da un chierico colla torcia, almeno regolarmente.

Inoltre per evitare i furti si deve pur curare da parte dei Rettori di chiese, che, per quanto è possibile, nel tabernacolo non si conservino pissidi e vasi sacri di valore per non stuzzicare maggiormente la bramosia e l'audacia dei ladri: quando in occasione di alcune solennità s'hanno ad usare questi vasi, è da desiderare grandemente che siano purificati durante l'ultima messa e riposti in luogo sicuro, che non sia la sacrestia; le particole poi che sopravanzassero si ripongano nella pisside ordinaria. Ugualmente s'astengano dall'ornare gli altari e le sacre Immagini scolpite o dipinte (lasciandole di continuo così ornate quando si espongono alla pubblica venerazione), con pregevoli doni votivi come anelli d'oro e d'argento, catenelle, monili, orecchini, pietre preziose e simili: il che se conviene fare nell'occasione di qualche festa solenne si affrettino a rimuoverli dalla chiesa non appena trascorsa detta occasione, facendo presente ai fedeli il preciso motivo di tale rimozione.

6. e) LA CHIAVE DEL TABERNACOLO SIA CUSTODITA CON SOMMA DILIGENZA DA UN SACERDOTE. — Tutte le precauzioni che siamo andati fin qui enumerando, sarebbero inutili, se, ciò che è soprattutto da curare in questa cosa, non si custodisse con ogni cautela la chiave del tabernacolo, come appositamente prescrive il can. citato, § 4, *con grave obbligo di coscienza* imposto al sacerdote incaricato della custodia. Affinchè il Rettore della chiesa soddisfaccia a questa *diligentissima custodia* voluta dal canone, si prescrive rigorosamente che non si lasci mai la chiave del tabernacolo sopra la mensa dell'altare o nella toppa della porticina, neppure al mattino quando si svolgono i divini uffici all'altare del Sacramento e si distribuisce la Santissima Comunione, specialmente se questo altare non si trova troppo in vista. Terminati

questi uffici la chiave sia custodita o in casa dal Rettore della chiesa, o di continuo da lui portata, rimuovendo ogni pericolo di smarrirla, o in sacrestia, dove verrà posta in luogo sicuro e segreto, chiusa sotto altra chiave, la quale, come sopra, sarà in custodia del Rettore. I sacerdoti custodi della SS. Eucaristia considerino scrupolosamente che il dovere di custodire con diligentissima cura la chiave del S. Ciborio è grave come appare evidente dal fine e dalle stesse parole della legge. Il sacerdote, cui compete ordinariamente e di per sè il diritto e il dovere di custodire la chiave, è il Rettore della chiesa o dell'oratorio; se egli s'allontana, può e deve durante l'assenza affidar la custodia ad un altro sacerdote; se invece tiene la chiave in sacrestia sotto altra chiave e stimi che durante l'assenza, si abbia bisogno della chiave del tabernacolo, può consegnare quest'ultima al sacrestano: il che viene apertamente confermato dalla pratica comune di tutti i luoghi. Se si tratta di una chiesa parrocchiale, la chiave dev'essere custodita dal parroco; se di una chiesa cattedrale o collegiata, che insieme sia parrocchiale tocca al Capitolo la custodia della SS. Eucaristia, e un'altra chiave deve restare presso il parroco (can. 415, § 3, n. 1). Al parroco compete l'esclusivo diritto di ritenere la chiave del tabernacolo, anche se nella chiesa sia eretta una confraternita. Nelle chiese non parrocchiali, dove per indulto della Santa Sede vien conservato il SS. Sacramento, la chiave del tabernacolo deve custodirsi dai cappellani o rettori, non mai dai laici sebbene siano patroni: di per sè i laici senza un indulto apostolico non possono tenere la chiave del ciborio.

7. Alcune particolarità restano da notare circa la custodia della chiave del tabernacolo nelle chiese delle monache o delle religiose e nelle case pie o religiose di donne. Primieramente avuto riguardo alla prescrizione del can. 1267, per cui revocato ogni privilegio contrario, non si può custodire la SS. Eucaristia in una casa religiosa o pia se non nella chiesa o nell'oratorio principale, nè presso le suore nel coro o tra le mura del monastero, deve poi essere tenuta presente dagli Ordinari e scrupolosamente mandata in esecuzione questa norma, che *la chiave del S. Ciborio non deve essere custodita tra le mura del monastero*. Questa dunque si può conservare per l'avvenire nella Sacrestia, perchè sia a portata di mano ogni volta che lo esige la necessità, e, terminate le sacre funzioni di chiesa, e specialmente di notte, sia riposta in un luogo sicuro e segreto, rinchiuso poi da due chiavi, di cui l'una viene tenuta dalla superiora stessa, o dalla sua vicaria, e l'altra da una suora, ad esempio la sacrestana, così da richiedere il concorso di entrambe per riaprire il sopraddetto luogo. Gli Ecc.mi Vescovi considerino bene questa prescrizione e nell'esecuzione di essa si diportino rigorosamente senza alcun riguardo personale per prevenire abusi e irriverenze che potrebbero riversarsi sulla SS. Eucaristia.

8. A proposito degli oratori del seminario e d'un collegio ecclesiastico, degli istituti per l'educazione religiosa e l'istruzione dei giovani di ambo i sessi, degli ospedali e degli ospizi di tal genere, che abbiano la facoltà di

conservare la SS. Eucaristia, la chiave del tabernacolo dovrà custodirsi dal Rettore o dal superiore dei medesimi, se è sacerdote, altrimenti dal direttore spirituale o dal cappellano solito a celebrare la messa o compiere le sacre funzioni, ed a questo tocca vigilare attentamente a che la medesima non passi in altre mani.

9. Finalmente quando si tratta di oratori privati, che per indulto apostolico godono della facoltà di conservare la SS. Eucaristia, la chiave del ciborio suole tenersi in sacrestia, rimanendo più a cura della famiglia che del cappellano; ma se il Vescovo stimasse meglio che la chiave non resti in custodia dell'indultato, l'affidi o al sacerdote celebrante, tanto più se è stabilmente impiegato per la S. Messa, o al parroco, il quale poi la darà volta per volta, se comodamente lo può, al sacerdote celebrante. Ai laici che godono di tale indulto e che hanno in custodia la chiave, si deve rammentare — cosa che devono ben ponderare anche rivestiti di qualsiasi dignità — che grave è il dovere loro imposto di vigilare a che la chiave non passi in mani qualsiasi anche della famiglia o della servitù.

10. La Sacra Congregazione sa che le citate precauzioni non raggiungeranno pienamente il loro scopo se gli Ecc.mi Vescovi e gli Ordinari dei luoghi insieme coi parroci, rettori di chiesa, direttori d'ogni sorta d'istituti, superiore di suore, non tengano presenti queste quattro prescrizioni che sono per noi della massima importanza.

a) Specialmente quando compiono nella diocesi le sacre visite pastorali, ma anche fuori di esse, quando il caso lo richieda per sè o per mezzo di prudenti persone ecclesiastiche, diligentemente investighino e s'accertino *de visu* come si provveda alla sicura custodia della SS. Eucaristia non solo nelle singole parrocchie, ma eziandio nelle chiese ed oratori, anche privati, che godono di questo diritto ed ogni volta che scopriranno non essere osservate tutte le prescrizioni del Diritto, diano ordine di prestamente eseguirle, fissando per questo un breve termine di tempo, sotto pena, per tutti coloro cui spetta il dovere di provvedere ogni mezzo di sicurezza, d'incorrere in una multa pecuniaria ed anche, poi sacerdoti, nella sospensione *a divinis* o dall'ufficio, secondo la gravità della colpa. Neppure sgravino da tali oneri le persone che accampino forse la ragione che non è mai successo in precedenza profanazione od inconveniente alcuno, perchè se pel passato non son mai avvenuti, trascurando le necessarie precauzioni, possono tuttavia capitare coll'andar del tempo e per la malizia degli uomini.

b) Ogni volta che nella propria diocesi avesse a succedere per qualunque motivo (Dio ne liberi) un sacrilego furto con profanazione della SS. Eucaristia, il Vescovo del luogo o per sè, come è desiderabile, oppure mediante un ufficiale della sua Curia, appositamente delegato per ciò, instruisca sempre un processo canonico a carico del parroco o altro sacerdote, sia secolare che religioso, anche esente, preposto alla custodia del SS. Sacramento. In sèguito il Vescovo trasmetterà a questa S. Congregazione tutti gli atti del processo col suo voto, che anzitutto descriva le circostanze

di tempo e di luogo del medesimo furto, e poi, avendo esaminato accuratamente gli atti del processo medesimo, dichiarare su chi a suo giudizio si riversi la colpa o la negligenza colpevole e quali pene canoniche proporrebbe contro il reo ed attenda le istruzioni di questo S. Dicastero.

c) Valutino nella sua giusta portata la severità delle pene comminate dal can. 2382 al parroco, che gravemente abbia trascurato la custodia della SS. Eucaristia, anche senza l'eccesso della violazione di essa, le quali pene possono arrivare fino alla privazione della parrocchia; avuto poi riguardo al fine della legge, curino che analoghe pene vengano applicate anche, secondo a che ciascuno conviene, agli altri rettori di chiesa, che manchino gravemente nell'adempimento di questo arduo dovere loro affidato, conferendosi al riguardo, per quanto occorra, le necessarie ed opportune facoltà da questa S. Congregazione. Non giova per evitare tali pene la causa addotta forse dal parroco o dagli altri, i quali sono tenuti alla custodia delle SS. Specie, che per incuria d'un altro sacerdote i tabernacoli vengono lasciati aperti e le chiavi non siano custodite in un luogo sicuro; perchè spetta a loro aver cura diligente e premurosa dei vasi sacri e della SS. Eucaristia, ed è loro dovere di avere una fedele e vigile attenzione a che, terminati gli uffici divini, i cibori non siano esposti a qualsiasi ingiuria e sacrilego furto. Perciò si devono punire e il sacerdote in parola e ogni altro reo di tale negligenza con simili pene, come quelli che con colpa loro diedero occasione a sì grande delitto. Affinchè poi gli Ordinari dei luoghi possano punire anche i colpevoli religiosi di ambo i sessi quantunque esenti secondo queste apostoliche prescrizioni, per l'oggetto di cui si tratta in forza della presente Istruzione commettiamo le necessarie facoltà, cumulativamente coi loro Superiori Maggiori religiosi, ai quali parimenti questa S. Congregazione impone il medesimo obbligo, restando tuttavia riservata al solo Vescovo la facoltà di istruire il processo, di cui sotto la lettera b), nel caso ivi descritto.

d) Diligentemente investighino se le chiese e gli oratori, ai quali non compete di conservare la SS. Eucaristia per diritto comune (cfr. can. 1265 § 1, n. 1, 2) godano di questa facoltà per indulto apostolico concesso con un Breve in perpetuo o con un rescritto a tempo limitato; ed ogni volta trovassero che tal privilegio non è sorretto da un legittimo diritto, si affrettino ad abolirlo come un abuso. Inoltre non si dimostrino troppo indulgenti nell'accogliere e raccomandare domande per ottenere la facoltà di conservare la SS. Eucaristia in quei luoghi, che non ne godono per diritto comune; anzi se ne astengano del tutto, se non ci sono cause gravissime, trattandosi specialmente di oratori privati e chiese troppo discoste dall'abitato dei fedeli o sperdute tra i monti o tra le distese dei campi, che non possono avere tutte le cose richieste per una fedele e sicurissima custodia delle SS. Specie. Si potrà più facilmente tollerare che talvolta anche una notevole parte di fedeli sia privata della comodità di adorare la SS. Eucaristia piuttosto che esporla a probabile pericolo di profanazione. Anzi, ogni volta che riscontrassero che sono successi gravi abusi o che non si verificano tutte le condi-

zioni per una sicura custodia, riverenza e debito culto verso il SS. Sacramento, con queste lettere, commettiamo agli Ecc.mi Vescovi e agli Ordinari dei luoghi il potere di revocare la facoltà di conservare l'Eucaristia nelle chiese ed oratori anche privati, che per indulto godono di tale privilegio apostolico.

Queste sono le norme canoniche e le principali cautele, che questa S. Congregazione credette di prescrivere agli Ordinari dei luoghi affinchè a loro volta le raccomandino con istanza ai parroci e agli altri custodi del SS. Sacramento, perchè siano mandate in esecuzione e venga così eliminato ogni abuso, se vi si fosse introdotto o quantunque non si trovi, per impedirli. Altre cautele che potrebbero sembrar più efficaci, secondo le circostanze dei tempi e dei luoghi, per ottenere in modo più acconcio lo stesso fine, vengono lasciate allo zelo ed all'industria solerte dei medesimi Pastori. Pertanto li preghiamo e scongiuriamo nel Signore che con tutte le forze s'adopriano, sorretti da questi aiuti, per efficacemente assicurare la SS. Eucaristia, per allontanare gli empî tentativi di uomini scellerati dallo stesso SS. Sacramento di cui la Chiesa di Dio non possiede nulla di più degno, nulla di più santo, ed ammirevole, contenendosi in Esso il precipuo o massimo dono di Dio ed essendo Esso la fonte d'ogni grazia e santità, lo stesso autore Cristo Signore. Ciò appunto sarà per loro stessi e pei loro sacerdoti e fedeli un pegno indeficiente della superna divina protezione.

Il Santissimo Signor Nostro Pio per divina Provvidenza Pp. XI, nell'udienza accordata all'Ecc.mo Segretario di questa S. C. il giorno 7 maggio 1938, si degnò di confermare e ratificare colla sua Apostolica Autorità la riferita Istruzione, approvata pure dagli EE. PP. nell'adunanza plenaria del giorno 30 marzo del medesimo anno, mandando che la medesima Istruzione, inserita nel Commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*, divenga di pubblico diritto e sia religiosamente osservata da tutti gli Ordinari sia dei luoghi sia delle persone e dagli altri, ai quali particolarmente spetta, nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato a Roma, dalla sede della S. C. de *Disciplina Sacramentorum*, nella festa dell'Ascensione del Signore a. 1938.

D. Card. JORIO, Prefetto

F. BRACCI, Segretario.

(Dall'« *Acta Apostolicae Sedis* » del 10 giugno 1938, pag. 198 e seg.; versione italiana).

SACRA CONGREGAZIONE

PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

ISTRUZIONE RISERVATA AGLI ECC.MI ARCIVESCOVI, VESCOVI, ORDINARI LOCALI, NONCHÈ AI SUPERIORI MAGGIORI DEGLI ORDINI E CONGREGAZIONI CLERICALI, SULLA COMUNIONE QUOTIDIANA ABITUALE E QUASI GENERALE NEI SEMINARI, NEI COLLEGI E ANCHE NELLE COMUNITÀ RELIGIOSE, E DEGLI ABUSI DA EVITARSI NELLA MEDESIMA.

Dopo che il Papa Pio XI di s. m. esortò i fedeli alla Comunione frequente e quotidiana col decreto *Sacra Tridentina Synodus* edito il 20 dicembre 1905 dalla S. C. del Concilio, e dopo che col decreto *Quam singulari S. H. O.* invitò alla medesima pure i fanciulli — decreti che il Codice di Diritto Canonico fece suoi nel can. 863 — come ciascuno può rilevare *de visu*, l'uso della Comunione frequente e quotidiana si è felicemente divulgato.

E tale consuetudine, fonte di innumerevoli beni, non solo è da lodarsi, ma pure da diffondersi sempre più, e non solo tra i fedeli in genere, ma bensì tra i giovani e i fanciulli, secondo il precetto che ne fanno i predetti decreti e con le norme ivi determinate.

«La Comunione frequente e quotidiana... sia inculcata e promossa nei Seminari dei chierici e pure negli altri Istituti cristiani d'ogni specie» (Decreto: *Sacra Trid. Synodus*, n. 7). E «coloro che hanno cura dei fanciulli s'adoperino con ogni mezzo affinché dopo la prima Comunione questi s'accostino con frequenza alla Mensa sacra e, se fosse possibile, anche ogni giorno, secondo il desiderio di Cristo e della Chiesa, e ciò facciano con tutta la devozione che consente tale loro età» (Decreto: *Quam singulari*, n. 6).

I - Però, come è lodevole la Comunione frequente e quotidiana, così si deve raccomandare l'osservanza delle condizioni necessarie, che sono lo stato di grazia o la retta intenzione. Così pure si usino le opportune cautele per impedire che qualcuno mangi indegnamente questo Pane. Dice infatti l'Apostolo: «Chiunque mangerà questo Pane e berrà il calice del Signore indegnamente, sarà reo del Corpo e del Sangue del Signore» (*I Cor.*, XI, 27).

Il pericolo di ricevere la Comunione in modo non conveniente, che pare quasi inerente alla pratica della Santa Comunione frequente e quotidiana largamente diffusa, data la natura dell'uomo che deprezza le cose a lui consuete, si accresce quando i fedeli specialmente più giovani si accostano alla Sacra Mensa non singolarmente, ma a gruppi o in massa, come si fa ogni giorno nei Seminari e nelle Comunità religiose, spesso nei Collegi ed Istituti che si occupano dell'educazione e istruzione cristiana della gioventù, e di

tanto in tanto nelle riunioni promosse nel tempo pasquale o in altre solenni occasioni per ricevere la SS. Eucaristia.

Può capitare invero che alcuno, benchè reo di colpa grave, s'accosti egualmente alla Sacra Mensa spinto dall'esempio dei compagni o dal vano timore di esporsi alla meraviglia degli altri, soprattutto dei Superiori, o peggio al sospetto di colpa grave.

II - Perciò a prevenire nei limiti del possibile ogni abuso, questa Sacra Congregazione credette necessario ricercare i rimedi opportuni e comunicarli ai Pastori delle anime. Sono i seguenti:

1) I predicatori e i direttori di spirito quando esortano in pubblico e in privato i fedeli, particolarmente i fanciulli, alla Comunione frequente e quotidiana, non siano paghi di tale esortazione, ma insieme apertamente insegnino:

a) che non è prescritta; b) che non si può fare se non si avverano le condizioni necessarie.

La Comunione frequente e quotidiana molto vien lodata ma da nessuna legge viene comandata. È lasciata quindi libera alla devozione e pietà di ciascuno. E ciò è tanto vero che lo stesso precetto della Comunione pasquale è mitigato dalla clausola « purehè il fedele non giudichi di astenersi dal riceverla per consiglio del proprio sacerdote, per qualche ragionevole causa » (can. 859). E da questo segue che non v'è motivo di meraviglia o di sospetto se taluno, ove vige l'usanza della Comunione quotidiana, talora se ne astenga. Posta bene in luce questa verità, il vano timore che può essere occasione a fare una Comunione sacrilega sarà sradicato interamente.

b) La Santa Comunione, che è « vita per i buoni » è anche « morte per i cattivi ». Perciò prima di tutto si richiede lo *stato di grazia*. E si deve ispirare il massimo orrore del sacrilegio, richiamando la legge sancita dal can. 856 per cui « nessuno che ha la coscienza aggravata dal peccato mortale, per quanto giudichi d'esserne pentito, può accostarsi alla Santa Comunione senza aver premessa la confessione sacramentale ».

E inoltre si richiede la *retta ossia pia intenzione* che « consiste in ciò: che colui il quale s'accosta alla sacra mensa non asseconi nè l'abitudine, nè la vanità, nè ragioni umane, ma voglia soddisfare all'invito di Dio, congiungersi a lui più intimamente nella carità e rimediare con quel divino farmaco alle sue infermità e difetti » (Decr. *Sacra Trid. Synodus*, n. 2).

Di più « affinché la Comunione frequente e quotidiana si faccia con maggior prudenza e s'arricchisca di maggior merito, deve essere consigliata dal confessore » (Decr. citato, n. 5).

2) Con la Comunione frequente è doveroso promuovere anche la frequente confessione; non che ad ogni Comunione debba premettersi la confessione, tranne il caso che uno sia conscio di colpa mortale, ma affinché i fedeli che vivono in comunità non solo s'accostino alla confessione nei giorni stabiliti, ma abbiano pure facoltà di accostarsi liberamente, senza

alcun avviso o consenso o controllo dei superiori, al confessore che loro aggrada, e, ciò che è di peculiare importanza, sia data possibilità di fare la loro confessione anche poco prima del tempo della Comunione.

a) Pertanto i Pastori di anime facciano ogni sforzo a che le singole comunità, in proporzione del numero dei membri, siano provviste di uno o due confessori, ai quali ognuno liberamente possa accedere. E abbiano presente la norma che, dove è in onore la Comunione frequente e quotidiana, ivi per quanto si può, si deve dare pure la comodità frequente e quotidiana della confessione sacramentale. È pure desiderabile che a tutta la comunità con discreta frequenza siano concessi altri confessori scelti tra gli approvati.

b) Per quanto riguarda i Seminari, restano di base le prescrizioni dei can. 1358, 1361 e 1367 del C. D. C. a norma dei quali in ogni Seminario è necessario vi siano almeno due confessori ordinari e un direttore di spirito, e oltre gli ordinari, altri se ne devono designare, a cui gli alunni liberamente possano aver accesso. Se questi confessori vivono fuori del Seminario o un alunno chieda qualcuno di essi, il Rettore lo chiami, senza in alcun modo indagare la ragione della chiamata e senza dimostrare di farlo mal volentieri. Se abitano in Seminario, l'alunno può liberamente recarsi da loro, salva la disciplina del Seminario. I Superiori considerino la grave sentenza di S. Alfonso, che « gli alunni del Seminario versano in grande pericolo di commettere sacrilegi se confessano sempre i loro peccati a confessori loro conosciuti » (Cfr. S. ALF., *Regolam. per i Seminari*, § 1, n. 3). I Vescovi inoltre procurino che gli alunni s'accostino al sacramento della penitenza almeno una volta alla settimana.

c) Quanto poi a qualsiasi comunità religiosa di uomini e di donne, le prescrizioni si desumono dai can. 518 e seg. e sono da osservarsi religiosamente nella lettera e nello spirito.

« In ciascuna casa di religione clericale siano designati parecchi confessori legittimamente approvati in proporzione al numero dei confratelli, con la potestà, se trattasi di religiosi esenti, d'assolvere anche dai casi riservati in religione (can. 518, n. 1).

» Si prendano ben guardia i Superiori dall'indurre alcuno dei sudditi a confessare i suoi peccati a loro stessi, sia essi personalmente o per mezzo d'altri, per forza o per intimidazione, con importune persuasioni o in altro modo (can. 518, n. 3).

» Se un religioso anche esente, per la quiete della sua coscienza, andrà da un confessore approvato dall'Ordinario del luogo, benchè non sia elencato tra i designati, la confessione è valida e lecita, revocato qualsiasi contrario privilegio; e il confessore può assolvere il religioso anche dai peccati e dalle censure riservate nella religione (can. 518).

» Ad ogni comunità di religiose sia dato un confessore straordinario, che almeno quattro volte all'anno vada nella casa religiosa e a cui tutte le religiose devono presentarsi, almeno a ricevere la benedizione (can. 521, § 1).

» Gli Ordinari dei luoghi ove esistono comunità di religiose, designino

per ciascuna casa alcuni sacerdoti, a cui per il sacramento della penitenza in casi particolari esse possano facilmente ricorrere, senza che ogni volta debbano interessare lo stesso Ordinario (can. 521, § 2).

» Se qualche religiosa, per la quiete dell'animo suo e per il maggior progresso nelle vie di Dio, chiede uno speciale confessore o direttore spirituale, l'Ordinario lo conceda con facilità (can. 520, § 2).

» Parimenti se una religiosa chieda uno dei confessori (designati dagli Ordinari per le singole case di religiose), a nessun Superiore è lecito nè personalmente nè per mezzo d'altri, nè direttamente nè indirettamente, indagare la ragione della richiesta, far opposizione o con parole o con fatti, o in qualsiasi modo mostrare che fa ciò malvolentieri » (can. 521, 3).

Anzi, non ostante tali concessioni, « se qualche religiosa, per tranquillità della sua coscienza, va da un confessore approvato per le donne dall'Ordinario del luogo, la confessione fatta in qualsiasi chiesa od oratorio anche semipubblico (o in qualsiasi altro luogo legittimamente destinato alle confessioni delle donne — Pont. Comm. per la interpretazione autentica del Codice Canonico: Soluz. 24, nov. 1920) è valida e lecita, revocato qualsiasi contrario privilegio; nè la Superiora lo può proibire o inquisire su ciò, neppure indirettamente; e le religiose non son tenute a riferire nulla alla Superiora » (can. 522).

Così: « tutte le religiose, quando siano gravemente ammalate, benchè non vi sia pericolo di morte, possono chiamare qualsiasi, approvato a ricevere le confessioni delle donne, quantunque non sia stato destinato alle religiose, e, durante la grave infermità, possono confessarsi a lui tutte le volte che vorranno, e la Superiora non può impedirlo nè direttamente nè indirettamente » (can. 523).

Eguale facoltà godono anche le monache di stretta clausura, cui non è lecito uscire nè recarsi alla propria chiesa od oratorio semipubblico: esse possono chiamare alla sede per le confessioni ordinarie del monastero per ricevere la propria confessione quel confessore che desiderano, approvato per le confessioni delle donne (cfr. Soluzione della predetta Pont. Comm. del 28 dic. 1927) e, se siano ammalate gravemente, possono chiamarlo anche alla loro cella, con le necessarie cautele, senza che la Superiora possa impedirlo nè direttamente nè indirettamente.

Quindi gli ecclesiastici incaricati si adoperino con ogni cura a distogliere le Superiori delle comunità religiose dall'indagare anche indirettamente per quale motivo le suddite religiose chiamino un altro confessore o vadano da esso; e le avvertano che per nessun modo possono proibire ciò. Gli stessi incaricati sappiano poter accadere facilmente che le suddite religiose abbiano soverchio timore di chiedere alla Superiora il confessore straordinario e che in conseguenza non possono provvedere liberamente ai bisogni della propria coscienza. Vigilino perciò con attenzione affinchè in affare di tanta importanza non sia menomata la libertà sapientemente definita dai sacri canoni a vantaggio delle religiose.

Tuttavia è necessario che l'esercizio di tale libertà di coscienza si adatti convenientemente con la regolare osservanza della disciplina di ciascuna comunità, all'integrità della quale pure devono aver occhio gli Ordinari locali, essendo egualmente loro dovere evitare che non s'introducano abusi per tal via, o che, se si fossero insinuati, cautamente e prudentemente siano tolti, salva sempre la libertà delle coscienze (can. 529, § 2).

Anche alle religioni laicali virili dev'essere assegnato un confessore ordinario o straordinario; e se un religioso chiedesse uno speciale confessore, il Superiore lo conceda, senza chiedere menomamente ragione della richiesta e senza mostrare di far ciò malvolentieri.

2) Finalmente in tutte le comunità di adolescenti di ambo i sessi si abbia assidua cura per quanto si può, che nel tempo in cui si distribuisce la Comunione vi sia un confessore disponibile, a cui sia facile l'accesso.

3) Oltre questi rimedi generali i Superiori delle singole comunità ne adoperino altri opportuni a conseguire lo stesso fine.

a) Il Superiore con parole ben chiare dica ai sudditi che si allieta, sì, della loro frequenza alla Sacra Mensa, ma che non trova nulla di riprovevole in coloro che non vi si accostano, che anzi in costoro rileva un indizio di coscienza pienamente libera, timorata e delicata. E poi non neghi coi fatti quanto ha detto, e non dia indizio alcuno da cui possa sembrare che egli tien nota di coloro che frequentemente s'accostano a ricevere la Comunione e questi favorisce, gli altri disapprova.

Nei Seminari poi e in Istituti del genere, ove in epoche determinate dai Superiori si formula un giudizio su ciascun allievo circa la *pietà*, lo *studio* e la *disciplina*, i Superiori stessi nel pronunciare il loro parere sul profitto del giovane nella *pietà*, non tengano conto della maggiore o minore assiduità alla Sacra Mensa Eucaristica.

b) Nelle comunità di fanciulli e fanciulle, celebrando qualche solennità, non sia indetta la « Comunione generale » e anche fuori delle comunità la stessa denominazione « Comunione generale » non si adoperi, oppure se ne dichiarì il giusto senso: tutti essere invitati alla Sacra Mensa, ma nessuno esser obbligato, anzi esser lasciata ai singoli piena facoltà e libertà di astenersene.

E per quanto spetta alle comunità religiose, si avverta inoltre ciò che è detto nel decreto *Sacra Tridentina Synodus* al n. 8: « Se vi sono Istituti di voti solenni o di voti semplici dalle cui regole o costituzioni o calendari è comandata o fissata la Comunione in determinati giorni, tali norme debbono ritenersi come semplicemente *direttive* non come *precettive* ».

c) Quando ci si accosta alla Sacra Mensa, siano evitate tutte quelle exteriorità che rendono più difficile la condizione dell'adolescente il quale vuole astenersi dalla Comunione, ma si faccia in modo che la sua astinenza sia meno avvertita; sono quindi da evitarsi i gesti di invito palesi alla Santa Comunione, l'ordine rigido e quasi militaresco di accostarvisi, i distintivi da portarsi da chi si comunica, ecc.

d) Eviti il Superiore della comunità di portare la SS. Eucarestia ai malati se espressamente non l'avranno richiesta.

e) I promotori e direttori di convogni giovanili, che vengono indetti p. es. nelle pubbliche scuole per ricevere la Comunione, avvertano che in tali riunioni si verificano pericoli non dissimili da quelli che succedono nelle comunità, e usino tutte le cautele per scongiurarli, non solo proclamando la libertà di accostarsi alla Sacra Mensa e procurando conveniente abbondanza di confessori, ma anche adoperandosi per rimuovere tutte quelle circostanze che possono esporre a essere osservati da altri coloro che non vi si accostano, come si è detto sopra.

III - Questi sono i principali rimedi che questa S. Congregazione giudicò bene di suggerire agli Ecc.mi Vescovi, Ordinari locali e ai Superiori maggiori religiosi per evitare abusi o, se qua e colà — Dio ne scampi — fossero mai penetrati, per estirparli affatto.

E la stessa Sacra Congregazione porge agli Ecc.mi Presuli vivissime esortazioni affinché, per quanto la loro prudenza e lo zelo della salute delle anime loro suggerirà, vogliano aggiungere ai suddetti rimedi quegli altri che sembrano loro più opportuni, in considerazione delle varie contingenze locali o personali di ciascun Istituto. Dobbiamo infatti vigilare attentamente e procurare che il Sacramento della SS. Eucaristia istituito da Dio per il profitto e per la salute spirituale degli uomini, per la malizia degli uomini stessi o per colpevole negligenza nel prevenire o nel rimuovere gli abusi, non abbia a convertirsi in danno e rovina suprema delle anime, invertendo così la ragione e il fine del Sacramento stesso.

Nella seduta plenaria del 22 luglio 1938 tenutasi nella Città del Vaticano gli Em.mi e Rev.mi Padri Cardinali hanno concordemente approvato questa Istruzione dopo averla diligentemente ponderata, e il SS.mo Signor nostro Pio per divina Provvidenza Papa XI, nell'Udienza del 3 agosto stesso anno, udita la relazione del sottoscritto Segretario della Sacra Congregazione, si degnò di approvarla e confermarla, ordinando per di più che essa venisse resa nota in via riservata a tutti gli Ordinari locali e ai Superiori Maggiori degli Ordini e religioni clericali, e da essi strettamente osservata.

Si compiacciano i medesimi Rev.mi Ordinari locali e i Superiori Maggiori religiosi di dar assicurazione di ricevuta di questa Istruzione a questa S. Congregazione.

Dato a Roma, dal Palazzo della S. Congregazione per la disciplina dei Sacramenti, l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria, l'anno 1938.

L. + S.

Card. JORIO, *Prefetto.*

F. BRACCI, *Segretario.*